

RGL 1213/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

sezione lavoro

giudice monocratico Marco Nigra

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1213/19 R.G.

P R O M O S S A D A

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Palermi Marco

parte ricorrente

C O N T R O

[redacted] società cooperativa a r.l.,

parte convenuta contumace

e

[redacted] srl,

parte convenuta contumace

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 20 dicembre 2019

R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O

I'

Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2019 [redacted] espone
che:

- è stata assunta da [redacted] soc. coop. a r.l. con contratto part time a tempo determinato con decorrenza dal 7 febbraio al 6 maggio 2018 (doc. 1 ric.);



RGL 1213/19

- ha svolto l'attività di promoter negli stand di [redacted] in diversi supermercati e centri commerciali siti in Torino e provincia (cfr. doc. 6 ric.);
- ha percepito solo parte delle retribuzioni concordate sulla base del CCNL applicato;
- la ricorrente è credito degli importi indicati in ricorso determinati sulla base del CCNL applicato.

Le parti convenute, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si sono costituite in giudizio.

II

Nel corso dell'istruttoria è emerso che:

Conosco la ricorrente perché io lavoravo a Chieri presso il centro commerciale il Gialdo, nel negozio [redacted] dove vendevamo valigeria, e la ricorrente lavorava nello stand di [redacted] che era proprio di fronte al negozio dove lavoravo io; io ho lavorato lì dal dicembre 2017 al febbraio 2018; in quei mesi ho sempre visto la ricorrente al negozio; io lavoravo part time, un po' al mattino un po' al pomeriggio, io la vedevo sempre; il centro commerciale è aperto tutti i giorni domenica compresa dalle 9,00 alle 21,00. A me capitava nei turni di lavorare sabato e domenica e vedevo la ricorrente (teste [redacted] udienza 7 novembre 2019).

Mia figlia circa due anni fa ha lavorato per conto di un mobilificio. Io qualche volta l'ho accompagnata al lavoro a Grugliasco al centro commerciale [redacted] l'accompagnavo verso ora di pranzo (teste [redacted] udienza 7 novembre 2019).

III

All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta delle parti convenute, si osserva che:

- nonostante la ritualità delle notificazioni [redacted] soc. coop. a r.l. e [redacted] srl non hanno provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello, quindi, trova piena applicazione la previsione dell'art. 232 cpc;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è confermato in via documentale dalla produzione del contratto di assunzione e delle buste paga;
- analogamente l'esistenza del rapporto di appalto tra [redacted] srl e [redacted] soc. coop. a r.l. è



RGL 1213/19

- provato in via documentale (cfr. doc. 3 e 6 ric.) e in via testimoniale;
- quindi, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui le parti convenute nel caso di specie non hanno assolto;
 - i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto (cfr. lettera di assunzione), risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
 - la parte convenuta [REDACTED] soc. coop. a r.l., rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.

Pertanto, [REDACTED] soc. coop. a r.l. e [REDACTED] srl sono condannate, in solido tra loro ex art. 29 dlgs 276/03 all'immediato pagamento a favore di [REDACTED] di lordi €. 2.772,26, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

IV

In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice
definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara tenute e condanna [REDACTED] soc. coop. a r.l. e [REDACTED] srl, in solido tra loro, all'immediato pagamento a favore di [REDACTED] della somma lorda di €. 2.772,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze;



RGL 1213/19

dichiara tenute e condanna [redacted] soc. coop. a r.l. e [redacted] srl, in solido tra loro, all'immediato pagamento, a favore di [redacted] della somma di €. 2.501,00, a titolo di compensi, oltre contributo unificato, 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrenze, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.

Torino, 20 dicembre 2019.

Il giudice del lavoro

Marco Nigra

